

**Il Tar "congela" il giudizio sul sito di Giammigione**

# Discarica, sollevata una questione di legittimità costituzionale

Nel mirino dei giudici è finito un articolo di una legge regionale

**CATANZARO**

Il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, con sentenza depositata ieri, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 8/2016, sulla base della quale la Regione Cala-

bria ha sospeso i procedimenti di Via/Asa relativi al progetto della società "Maio Guglielmo srl" per la realizzazione di una "discarica di rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in località Giammigione del Comune di Crotona".

La questione è stata sollevata dinanzi al giudice amministrativo dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone e Lazzaro di Trani, che hanno posto in evidenza al Tar Ca-

tanzaro i profili di incostituzionalità dalla legge che ha determinato la sospensione di un procedimento attivato nel lontano 2009. Il TAR Catanzaro ha affermato l'ammissibilità del ricorso della "Maio Guglielmo srl" sia sotto il profilo dell'interesse ad agire, avendo la determinazione di applicazione della legge regionale 8/2016 efficacia di arresto procedimentale con effetto lesivo delle posizioni giuridiche della so-

cietà, sia relativamente alla censura di illegittimità costituzionale delle norme regionali «che nella fattispecie in esame – si legge nella sentenza – costituiscono la fonte di

**Il ricorso  
contro la Regione  
è stato presentato  
dalla società  
"Maio Guglielmo"**



**Dove.** Il sito di Giammigione potrebbe ospitare una discarica

attribuzione del potere vincolato di sospensione».

«Ritene il collegio – scrive il Tar – che la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale 8/2016, con particolare riguardo all'articolo 117 comma 2 lettera s della Costituzione nella parte in cui riserva al monopolio legislativo statale la materia dell'ambiente e dell'ecosistema, sia rilevante e non manifestamente infondata, come indi-

cato nella separata ordinanza ex art. 23 dell'11 marzo 1953 n. 87 che viene contestualmente adottata in questo giudizio; il processo deve, di conseguenza, essere sospeso ex art. 79 del Codice di procedura amministrativa nelle more della decisione del giudice delle leggi». Sarà la Consulta, a questo punto, a pronunciarsi definitivamente sulla conformità della legge regionale al dettato costituzionale. **-(g.l.r.)**